



# Conoscere il PNRR per una efficace ed efficiente attuazione

# RRF: aspetti qualificanti e innovativi

- Strumento che nasce al di fuori del ciclo di programmazione Fondi SIE
- Consiglio d'Europa Brussels, 21 July 2020 Next Generation EU
- I lavori del PNRR si avviano nel mese di luglio 2020 sulla scorta delle prime istruzioni tecniche della Commissione che vengono aggiornate da ultimo nel gennaio 2021 a pochi giorni dall'approvazione del Regolamento a Piani oramai definiti
- Reg. CE 241/2021 del 12 febbraio 2021 istituisce il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza

# RRF: aspetti qualificanti e innovativi

- Finanzia Programmi Nazionali **performance based**:
  - Avanza finanziariamente con la rendicontazione di risultati qualitativi (Milestones) e quantitativi (Targets) negoziati ex ante con la Commissione
  - L'ambito di applicazione del dispositivo fa riferimento alle aree di intervento di pertinenza europea strutturate in sei pilastri:
    - a) transizione verde;
    - b) trasformazione digitale;
    - c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti;
    - d) coesione sociale e territoriale;
    - e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi;
    - f) politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

# RRF: aspetti qualificanti e innovativi

## Principi orizzontali

1. Il sostegno nell'ambito del dispositivo non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il **principio dell'addizionalità** del finanziamento dell'Unione

(Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo) .

2. Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio **«non arrecare un danno significativo» (DNSH)**.

# Innovazione rispetto ai Programmi dei Fondi SIE

I Paesi membri si obbligano a realizzare **riforme ed investimenti precisamente identificati entro perimetri di metodo e di merito**:


- Obiettivi
- Modalità attuative
- Soggetti coinvolti
- Target Popolazione
- Timeline
- Assumptions e rischi
- Milestones e Targets
- Finanziamento e Costi
- Categoria Cofog (Classification Of the Functions Of Government)
- Metodologia di stima dei costi e fonti
- Meccanismi di verifica
- Indicatori nazionali
- Codice Intervento per Obiettivi Green e Digital
- Tag Climate e Environmental
- Tag Digital
- Contribuzione valorizzata agli Obiettivi Green e Digital

# PNRR e PNC

- Il Governo italiano, accanto alle sovvenzioni e ai fondi stanziati dall'Unione Europea, destina al piano di lavoro per la ripresa ulteriori 30,6 miliardi per finanziare tutti i progetti ritenuti validi per la ripartenza nazionale e non coperti da sovvenzioni e prestiti del RRF
- In un'ottica di approccio integrato, per le opere finanziate dal **Piano Complementare** verranno utilizzate le **medesime procedure abilitanti** di quelle **del RRF**
- Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 conv. Legge 1º luglio 2021, n. 101 «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»

# IL MODELLO DI GOVERNANCE DEL PNRR

Al fine di garantire l'efficace attuazione del PNRR e il conseguimento di M&T si è definito un modello di governance su 2 livelli: **presidio e coordinamento** e **attuazione**.



# Modalità di Selezione

- Procedura Concertativo Negoziale (accordi/convenzioni/protocolli)
- Selezione a mezzo avviso pubblico
  - Con procedura valutativa
  - Con procedura a sportello
- Individuazione tramite procedure previste da appositi atti normativi

# Indicatori e Principi Generali

- **Performance Monitoraggio Rendicontazione :**
  - Cronoprogrammi
  - Milestones
  - Targets
  - Indicatori Nazionali
  - Costi (opzione di costo semplificate DL 121/2021 art. 10 c.4)
- DL 121/2021 art. 10 c.5: **recepire nel procedimento tutti gli obblighi come criteri**
- Obiettivi Ambientali (**DNSH**)
- Principi Trasversali:
  - **Tagging** (contributo agli obb. climate e digital)
  - **Parità di genere**
  - Protezione e valorizzazione dei **giovani**

(Regolamento UE 241/2021) art. 18 tutte le misure dei Piani, riforme e investimenti, devono soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post.

Ministero della transizione ecologica, ha emanato la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32

- **Almeno il 37%** delle risorse del Piano sono destinate alla transizione verde e alla mitigazione del cambiamento climatico
- Le Misure che contribuiscono all’obiettivo ambientale sono classificate in base a campi di intervento cui si associano coefficienti di sostegno:
  - 0% contributo insignificante
  - 40% contributo intermedio
  - 100% contributo rilevante(associati a codici tipologie intervento annex VI Reg 241/2021)

# DNSH: Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32

- Conformità DNSH in Schede autovalutazione in PNRR
- Le Amministrazioni attuatrici garantiscono il rispetto
- Fase attuativa: verifica fino al collaudo/regolare esecuzione
- Esplicitare elementi essenziali in procedure con meccanismi di salvaguardia
- La Guida Operativa DNSH
- Doc.Ind.Progettazione fornisce indicazioni tecniche per DNSH
- Adozione criteri conformi in gare
- Valutazione ex ante
- Valutazione ex post
- Mappatura aree di intervento
- Schede tecniche per aree int.
- Check list

**Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici - Regime 1**

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.		
	2	Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica.		
	3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità?		
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti, ove richiesto dalle normative regionali o nazionali?		
	6	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		
	7	E' presente un piano ambientale di cantierizzazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?		
	8	E' presente una relazione tecnica di Caratterizzazione della qualità dei terreni e delle acque di falda per superficie superiore a 1.000m <sup>2</sup>		
	9	Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea)?		
	Ex-post	11	Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero.	
12		E' presente un'asseverazione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) dell'edificio sia inferiore per una quota almeno pari al 20% rispetto all'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica?		
13		Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.		
14		E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		
15		Sono presenti le certificazioni di prodotto relative alle forniture installate in modo che garantiscano il rispetto degli standard internazionali di prodotto?		
16		Sono presenti delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate in linea con i requisiti richiesti?		
17		Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?		
18		Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?		

# Meccanismi sanzionatori

- **D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv. L. 29 luglio 2021, n. 108 Art. 12**
- In caso di **mancato rispetto obblighi e impegni** (mancata adozione di atti e provvedimenti per avvio dei progetti, ritardo, inerzia o difformità), il Presidente del CdM assegna un **termine per provvedere max trenta giorni**. In caso di inerzia, il CdM individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa **nomina uno o piu' commissari ad acta**, ai quali attribuisce il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ((dei progetti,)) anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate. La Presidenza CdM e le amministrazioni centrali titolari di interventi restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. **Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.** Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.